



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0010547 P-4.22.25
del 12/09/2016



14775683

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, dei seguenti dati dal Governo agli atti di indirizzo del Parlamento - *Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE. COM(2016) 53.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la nota con la quale il Ministero dello Sviluppo economico comunica i seguenti relativi all'atto d'indirizzo che la 10^a Commissione del Senato della Repubblica ha adottato, in data 13 aprile 2016, merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Divisione II - Relazioni comunitarie in materia di energia

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO Energia
Struttura: DGSAIE_UffProt
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0023929 - 09/09/2016 - USCITA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE

E P.C.

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
NUCLEO VALUTAZIONE DEGLI ATTI UE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
NUCLEO VALUTAZIONE DEGLI ATTI UE

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
LORO SEDI

Oggetto: COM COM(2016) 53 – atti di indirizzo parlamentari, informativa art. 7, legge 234/2012

Facendo seguito alla nota prot. n. 8655 del 15 luglio 2016 di codesto Dipartimento si riporta di seguito l'informativa, per gli aspetti di competenza di questo Ministero, in merito agli atti di indirizzo di cui al Doc. XVIII n. 121 – Camera dei Deputati.

Premesso che gli orientamenti del Governo sono pienamente coerenti con la risoluzione parlamentare, in particolare, con riferimento alla proposta che modifica la decisione 994/2012 che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (IGA), si rappresenta quanto segue.

In data 6 giugno 2016 il Consiglio ha raggiunto la Posizione comune sull'atto legislativo, in particolare il compromesso raggiunto in seno al Consiglio va nella direzione auspicata dalla delegazione italiana limitando il controllo di compatibilità *ex ante* ai soli IGA relativi al mercato del gas, introducendo un nuovo considerando "7 bis" che prevede l'obbligo per la Commissione di considerare una riduzione dei termini in determinate circostanze nell'ambito della valutazione *ex ante* ed escludendo, dall'ambito di applicazione della proposta di Decisione, gli strumenti non vincolanti.

Per quanto riguarda il rilievo circa la riservatezza di dati si rileva che i contratti commerciali di gas non rientrano nel campo di applicazione delle Decisione, che riguarda gli accordi intergovernativi siglati tra Stati membri e Paesi terzi.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 "Qualora questo progetto di accordo [] o di modifica di accordo[] faccia esplicito riferimento ad altri testi, il rispettivo Stato membro trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che [] riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, lo stoccaggio o la fornitura di gas in o ad almeno uno Stato membro o la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura del gas con una connessione fisica ad almeno uno Stato membro".

Dunque se l'IGA non fa esplicito riferimento ad un determinato contratto commerciale questo non deve essere notificato.

Ad ogni modo, lo SM può decidere se l'IGA contiene informazioni riservate, in tal caso l'unica cosa che deve essere messa a disposizione degli altri SM è una sintesi dei principali elementi che lo compongono, pertanto i limiti di riservatezza possono ritenersi compatibili e coerenti con la risoluzione parlamentare.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Paola Ardia)
